

Codice DB0900

D.D. 14 febbraio 2013, n. 25

Approvazione convenzione con la GEC SpA, in attuazione della determinazione dirigenziale n. 176 del 24 dicembre 2012 per i servizi accessori di riscossione della tassa automobilistica per il periodo 1 dicembre 2012 - 31 maggio 2013 - Rettifica Allegato A.

Vista la determinazione dirigenziale n. 176 del 24 dicembre 2012 che affida temporaneamente alla GEC S.p.A. i servizi accessori di riscossione della tassa automobilistica per il periodo 1 dicembre 2012 – 31 maggio 2013 e domanda alla Direzione Risorse Finanziarie l'approvazione e sottoscrizione della convenzione tra gli stessi e la Regione Piemonte;

Considerato che con la determinazione dirigenziale n. 6 del 23 gennaio 2013 è stato approvato uno schema di convenzione con la GEC SpA, in attuazione della determinazione dirigenziale n. 176 del 24 dicembre 2012 per i servizi accessori di riscossione della tassa automobilistica per il periodo 1 dicembre 2012- 31 maggio 2013;

Considerato che per mero errore materiale l'art. 6 della convenzione non riporta i termini << del mese >> nel secondo paragrafo tra le parole << giorno >> e << successivo >> ;

considerato che per i motivi esposti è necessario rettificare, integrando, la convenzione allegata alla D.D. n. 6 del 23 gennaio 2013

Tutto ciò premesso

IL DIRIGENTE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge regionale 28 luglio 2008, n. 23;

Vista la legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 e art. 31 comma 8;

Vista la legge regionale 1 giugno 2010 n. 15;

determina

di approvare l'allegato A) quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

come da premessa, il predetto allegato A) sostituisce il precedente allegato approvato con determinazione della Direzione Risorse Finanziarie del 23 gennaio 2013, n.6;

di dare mandato al Responsabile della Direzione Risorse Finanziarie a sottoscrivere la convenzione.

La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art.61 dello statuto regionale e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

Il Dirigente
Fabrizio Zanella

Allegato

SCHEMA DI CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DI SERVIZI DI SUPPORTO ALLA
RISCOSSIONE DELLE TASSE AUTOMOBILISTICHE NELLA REGIONE PIEMONTE E
DELLE FUNZIONI CORRELATE

Art. 1

Oggetto della convenzione

La presente convenzione determina le modalità di svolgimento del rapporto tra la G.E.C. SpA, nella persona del legale rappresentante pro tempore, oggi il Commissario giudiziale, Dott. Claudio Giordana, in seguito denominato “Concessionario della riscossione”, e la Regione Piemonte-Assessorato Bilancio e Finanze- Direzione Risorse Finanziarie, in seguito denominata “Amministrazione”, finalizzata allo svolgimento del servizio di riscossione della tassa automobilistica nella Regione Piemonte, nonché la fissazione della misura del compenso spettante per il servizio svolto e le penalità per l’inadempimento degli obblighi nascenti dalla convenzione stessa.

Le obbligazioni delle parti sono regolate dalla presente convenzione e, per quanto in essa non previsto dalle norme del codice civile.

Art. 2

Durata della convenzione

La presente convenzione ha durata semestrale con inizio il 1 dicembre 2012 e con termine finale il 31 maggio 2013.

Art. 3

Attività del Concessionario della riscossione

Il Concessionario della riscossione deve necessariamente fornire i seguenti servizi:

- Attività di consulenza e assistenza al contribuente;
- Riscossione volontaria e coattiva della tassa;
- Aggiornamento e bonifica degli archivi;
- Avvisi di scadenza;
- Avvisi di accertamento;
- Attività di supporto specialistico dedicato ad operatori specializzati;
- Rilascio del certificato sostitutivo di pagamento, indipendentemente dal soggetto che abbia riscosso la tassa automobilistica.

L’Amministrazione si impegna a fornire al Concessionario della riscossione quanto di propria competenza al fine di consentire il corretto e tempestivo espletamento del servizio.

Art. 4

Risorse strumentali

Il Concessionario della riscossione si impegna, per la miglior esecuzione delle attività e degli obblighi di cui alla presente convenzione, a mettere a disposizione le proprie competenze, risorse tecnologiche e organizzative, nonché il personale e la strumentazione necessari per la puntuale e corretta realizzazione del servizio.

Egualemente l’Amministrazione mantiene, per la generale gestione del servizio, le risorse tradizionalmente messe a disposizione. In particolare, l’Amministrazione, anche per mezzo del

proprio *partner* informatico (CSI-Piemonte), provvede ai necessari allestimenti informatici a supporto delle attività del Concessionario della riscossione.

L'Amministrazione si riserva di concordare con il Concessionario della riscossione e con il CSI-Piemonte le eventuali migliorie e le nuove funzionalità, da realizzarsi anche in relazione all'evoluzione dei sistemi informativi.

Il Concessionario della riscossione può utilizzare i dati informatici in suo possesso, come quelli che di volta in volta gli verranno forniti dall'Amministrazione, tanto direttamente quanto per mezzo del CSI-Piemonte, per i soli fini stabiliti dalla presente convenzione, nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. 30 giugno 2003, n.196, e si impegna al trasferimento degli archivi materiali ed informatici al termine della propria attività, come da successivo art. 12.

Art. 5

Modalità di riscossione

Il Concessionario della riscossione deve assicurare il servizio durante l'orario di apertura dell'esercizio, compatibilmente con la possibilità di collegamento con l'archivio delle tasse automobilistiche regionali.

Il Concessionario della riscossione richiede al contribuente che effettua il pagamento della tassa automobilistica la targa di un veicolo, la regione di residenza del proprietario, e la data di scadenza della stessa.

Il Concessionario della riscossione trasmette i dati al sistema informatico, il quale, in risposta, visualizza l'ammontare della tassa automobilistica da pagare. La conferma dell'operazione permette la stampa della ricevuta di pagamento da consegnare al soggetto che effettua il versamento.

Il Concessionario della riscossione provvede a riscuotere per conto della Regione l'importo dovuto dal contribuente, attivando on-line la procedura automatizzata predisposta dal CSI-Piemonte, e contestualmente tenuto all'espletamento dell'attività di riscossione anche per conto delle altre regioni d'Italia.

E' fatto obbligo al Concessionario della riscossione di non procedere all'incasso di somme inferiori al dovuto, salvo i casi previsti dalla Legge, e di assistere il contribuente nell'utilizzo della normativa relativa al ravvedimento operoso e spontaneo previsto dal decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, così come proposto dalla procedura informatica di incasso.

E' fatto obbligo al Concessionario della riscossione di rilasciare al contribuente contestualmente al pagamento presso lo sportello, la quietanza o la ricevuta del pagamento della tassa automobilistica. Quest'ultima dovrà riportare l'indicazione relativa:

- all'identificativo rilasciato dal sistema di gestione dell'archivio;
- alla data e all'ora del pagamento;
- la categoria del veicolo
- alla targa;
- alla regione di residenza del proprietario;
- al periodo di validità del pagamento (campo durata)
- alla scadenza della tassa automobilistica;
- all'eventuale riduzione della tassa;
- all'importo versato
- ai dati identificativi del concessionario della riscossione;
- i dati utilizzati per il calcolo della tassa (campo dati tecnici)

E' fatto divieto al Concessionario della riscossione di rilasciare presso lo sportello ricevute diverse da quelle automaticamente prodotte dal sistema fatte salve quelle previste per i pagamenti effettuati con modelli espressamente approvati preventivamente dall'Amministrazione e che prevedono registrazioni di tipo particolare. E' altresì fatto divieto di alterare i dati contenuti nella ricevuta di pagamento.

Art. 6
Modalità di riversamento

L'ammontare delle somme riscosse, eventualmente anche di competenza di altre Regioni, incassato secondo quanto stabilito al precedente art. 5 della presente convenzione - in coerenza con l'art.5 comma 8-bis D.L. n° 16/2012 che modifica l'art.7 comma 2° lettera gg-septies del D.L. n° 70/2011 - deve essere accreditato su conti dedicati esclusivamente al servizio di riscossione per conto degli enti pubblici.

Il concessionario della riscossione provvederà ai riversamenti delle riscossioni effettuate entro il decimo giorno del mese successivo a quello dell'accredito.

Sulle somme non riversate dal soggetto convenzionato alla predetta scadenza, ma riversate entro cinque giorni lavorativi successivi alla scadenza stessa, si applicano le sanzioni di legge. Trascorso anche il predetto termine di cinque giorni, senza che il concessionario della riscossione effettui il riversamento esclusivamente per cause al medesimo imputabili, l'Amministrazione avrà facoltà di procedere alla risoluzione del rapporto.

Art. 7
Corrispettivo per i servizi prestati

La Regione Piemonte erogherà al Concessionario della riscossione, per la sua attività, i seguenti compensi per i periodi sotto elencati:

mese di dicembre 2012

- emissione avviso di scadenza con inclusi modelli e sistemi di pagamento approvati dall'Amministrazione.....€1,40
- assistenza al contribuente e aggiornamento archivi.....€5,52
- emissione avvisi accertamento e notifica in A.R.....€6,88
- lettere di precontenzioso prioritaria.....€1,40
- lettere di precontenzioso raccomandata.....€6,88
- rateizzazioni.....€1,40
- lettere di scarico.....€1,40
- Attività di supporto specialistico dedicato ad operatori specializzati....€23.500,00
- Riscossione coattiva della tassa (compensi e tariffe da decreti ministeriali 4 agosto 2000 e 21 novembre 2000)

mesi di gennaio – febbraio – marzo 2013

- emissione avviso di scadenza con inclusi modelli e sistemi di pagamento approvati dall'Amministrazione.....€1,68
- assistenza al contribuente e aggiornamento archivi.....€6,63
- emissione avvisi accertamento e notifica in A.R.....€8,25
- lettere di precontenzioso prioritaria.....€1,68
- lettere di precontenzioso raccomandata.....€8,25
- rateizzazioni.....€1,68
- lettere di scarico.....€1,68
- Attività di supporto specialistico dedicato ad operatori specializzati €84.600,00
- Riscossione coattiva della tassa (compensi e tariffe da decreti ministeriali 4 agosto 2000 e 21 novembre 2000)

mesi di aprile - maggio 2013

- emissione avviso di scadenza con inclusi modelli e sistemi di pagamento approvati dall'Amministrazione.....€1,59
- assistenza al contribuente e aggiornamento archivi.....€6,29
- emissione avvisi accertamento e notifica in A.R.....€7,84
- lettere di precontenzioso prioritaria.....€1,59
- lettere di precontenzioso raccomandata.....€7,84
- rateizzazioni.....€1,59
- lettere di scarico.....€1,59
- Attività di supporto specialistico dedicato ad operatori specializzati €56.400,00
- Riscossione coattiva della tassa (compensi e tariffe da decreti ministeriali 4 agosto 2000 e 21 novembre 2000)

L'Amministrazione riconoscerà gli importi sopra indicati per ogni pratica di gestione relativa ad un contribuente, una targa e un anno di riferimento. Con il concetto di pratica di gestione si intendono tutte le operazioni di interrogazione e di aggiornamento della banca dati, necessarie per gestire e regolarizzare lo specifico caso in questione, riferito ad un determinato contribuente, per un determinato veicolo e relativamente ad un determinato anno d'imposta.

Con riferimento a ciascun mese, il Concessionario della riscossione, fatturerà all'Amministrazione, entro il giorno 10 del mese di riferimento, un importo a titolo di acconto pari ad euro 250.000 oltre IVA. Quanto dovuto a titolo di conguaglio, invece, sarà oggetto di fatturazione, da parte del Concessionario della riscossione, entro il giorno 10 del mese successivo a quello di riferimento, e l'Amministrazione si impegna a corrispondere, previa verifica, gli importi dovuti al Concessionario della riscossione, eseguendo il pagamento entro 30 giorni data fattura.

L'attività di riscossione presso lo Sportello sarà erogata dal Concessionario della riscossione al contribuente a titolo gratuito.

L'emissione presso lo sportello del certificato sostitutivo di pagamento, ad opera del Concessionario della riscossione, sarà subordinato al pagamento di €2,60 da parte del richiedente..

Art. 8

Poteri di controllo

L'Amministrazione provvederà a controlli periodici sull'attività del Concessionario della riscossione, affinché le attività previste dall'art. 3 siano effettuate nel rispetto degli obblighi previsti dalla presente convenzione.

Nel caso di reiterati e gravi inadempimenti del Concessionario della riscossione, l'Amministrazione potrà assegnare un termine perentorio, commisurato alla natura dell'attività non prestata, affinché lo stesso adempia le obbligazioni dedotte in convenzione. Alla scadenza del termine, qualora il Concessionario della riscossione non abbia adempiuto, l'Amministrazione ha facoltà di procedere alla risoluzione del rapporto, mediante l'invio di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

Art. 9

Garanzia del Concessionario della riscossione

Il Concessionario della riscossione si impegna a consegnare all'Amministrazione, entro il termine massimo di trenta giorni dalla data di sottoscrizione della presente convenzione, garanzia fidejussoria (bancaria o assicurativa, purché di istituto italiano), con scadenza non anteriore al 31 maggio 2013, a garanzia del corretto adempimento degli obblighi che il Concessionario della

riscossione assume in forza della presente convenzione, con particolare riferimento all'obbligo di effettuare i riversamenti in favore dell'Amministrazione.

L'ammontare di tale garanzia è stabilito in euro 600.000,00 (seicentomila,00), pari al 10% del valore del servizio, come indicato nella determinazione n. 176 in data 24 dicembre 2012 e riducibile secondo norma di legge.

Art. 10 Eventi eccezionali

Qualora il Concessionario della riscossione non abbia potuto svolgere le attività di cui alla presente convenzione a causa di eventi dichiarati eccezionali, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 15 gennaio 1948, n.1, o, comunque, per forza maggiore o per cause allo stesso obiettivamente non imputabili, i termini per l'esecuzione degli adempimenti previsti nella presente convenzione scadenti durante i suddetti periodi, vengono sospesi dalla data del verificarsi dei medesimi e riprendono a decorrere dalla data di cessazione degli stessi.

Qualora il sistema informatico non abbia potuto funzionare a causa di eventi eccezionali (o, comunque, per forza maggiore o per fattori obiettivamente non imputabili al Concessionario della riscossione), i termini per l'esecuzione degli adempimenti previsti nella presente convenzione, scadenti durante il periodo di mancato sono sospesi e riprendono a decorrere dalla data di cessazione dei suddetti eventi eccezionali e similari.

Art. 11 Controversie

In caso di controversie, le parti si attiveranno per le forme di mediazione previste presso gli organismi deputati, valutata di volta in volta la non eccessiva onerosità del rimedio prescelto, prima di procedere a eventuali azioni giudiziarie, per le quali è competente in via esclusiva il foro di Torino.

Art. 12 Adempimenti ulteriori

Alla scadenza della convenzione:

- il Concessionario della riscossione provvederà a completare i riversamenti delle somme incassate al Tesoriere della Regione Piemonte, secondo le modalità previste dall'art. 6;
- il Concessionario della riscossione provvederà a trasferire all'Amministrazione tutte le lavorazioni/pratiche ultimate ed eventualmente quelle ancora da ultimare ossia le memorie difensive dei contribuenti;
- il Concessionario della riscossione provvederà a trasferire all'Amministrazione, su supporti informatici, le basi di dati in suo possesso riferite a posizioni debitorie dei contribuenti;
- il Concessionario provvederà a trasferire all'Amministrazione, su supporti informatici, le basi di dati in suo possesso riferite alle "Flotte".